

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4253 del 25/08/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 a favore di CRD LAMIERE S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n. 21.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4385 del 25/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno venticinque AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 a favore di CRD LAMIERE S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n. 21.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CRD LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 06/04/2016 con Atto Prot. Com.le 5445;

**Atteso** che la stessa è stata aggiornata con:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6662 del 13/12/2017 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 22/12/2017 con Atto Prot. Com.le 20563,
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-107 del 11/01/2019 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 24/01/2019 con Atto Prot. Com.le 1580;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B, il Nulla-osta acustico di cui alla L. 447/1995;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 08/03/2021, acquisita al Prot. Com.le 4808 e da Arpae al PG/2021/39335 del 12/03/2021, da CRD LAMIERE S.R.L. nella persona del Legale Rappresentante, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 7032 del 13/04/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/57263, formulata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

**Atteso** che, a seguito di concessione di proroga del termine per la presentazione delle integrazioni, in data 04/06/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 10425 e da Arpae al PG/2021/90622;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/08/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;
- Nulla-osta acustico di cui alla L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 15314 del 19/08/2021, acquisito al PG/2021/129444;

**Ritenuto** pertanto di procedere con apposita determinazione all'**aggiornamento** della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CRD LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21 - Adozione Autorizzazione*

*Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 06/04/2016 con Atto Prot. Com.le 5445, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO B Bis ad integrazione del vigente ALLEGATO B, Nulla-osta acustico di cui alla L. 447/1995.

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

**1. Di AGGIORNARE la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – CRD LAMIERE S.R.L. con sede legale in Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione lamiere sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Enrico Berlinguer n.21.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 06/04/2016 con Atto Prot. Com.le 5445, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione dell'ALLEGATO B Bis ad integrazione del vigente ALLEGATO B, Nulla-osta acustico di cui alla L. 447/1995.**

**2.** Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016.

**3.** Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

**4.** Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa di Forlì-Cesena con determinazione n. DET-AMB-2016-847 del 31/03/2016 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 07/04/2016 prot. n. 5445, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2017-6662 del 13/12/2017 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 22/12/2017 prot. n. 20563 e con determinazione n. DET-AMB-2019-107 del 11/01/2019 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 24/01/2019 prot. n. 1580.

Con l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

1. aumento delle materie prime;
2. emissione N. 1 "Saldatura acciaio al carbonio manuale e puntatura (n. 4 punti di saldatura + n. 2 punti per puntatura)":
  - le due aspirazioni dedicate alla puntatura saranno convertite in postazioni di saldatura;
  - saranno aggiunte altre due postazioni di saldatura, per un totale di 8 postazioni aspirate;
  - due bracci di saldatura saranno orientabili e potranno essere spostati, uno su una giostra di saldatura e l'altro su una puntatrice (le attività che si servono del medesimo braccio non verranno mai effettuate contemporaneamente);
  - a seguito di tali variazioni si rende necessario un aumento di portata da 4.000 Nmc/h a 12.000 Nmc/h, visto l'aumento del numero di postazioni;
  - nelle medesime postazioni di saldatura preliminarmente alla saldatura verrà utilizzato uno spray "antiadesivo", in modo da impedire che i lapilli di saldatura ricadano e si attacchino al pezzo in lavorazione compromettendone la qualità;
3. emissioni N. 2 e 3 "Taglio laser (anche su acciaio inox)" – viene richiesta la possibilità di utilizzare i macchinari per il taglio laser sia inox che non inox anche nel periodo notturno, quindi con aumento della durata di funzionamento delle emissioni da 16 h/g a 24 h/g;
4. emissione N. 5 "Saldatura inox manuale ed automatica (n. 2 punti di saldatura + n. 1 robot di saldatura)":
  - al fine di garantire un'aspirazione continua ed efficiente per tutte le postazioni, una delle due postazioni di saldatura manuale sarà scollegata dall'impianto di aspirazione attuale e sarà dotata di un proprio motore di aspirazione; gli effluenti saranno poi convogliati di nuovo alla emissione N. 5 ma a valle dell'impianto di abbattimento;
  - tale modifica comporterà un aumento della portata in emissione da 4.000 Nmc/h a 5.500 Nmc/h;
  - per il robot di saldatura si richiede il funzionamento anche in periodo notturno quindi con durata della emissione pari a 24 h/g;
5. installazione di due nuovi macchinari per il taglio laser di acciaio anche inox da cui le nuove emissioni N. 6 "Taglio laser tubi" e N. 7 "Taglio laser"; anche in questo caso viene chiesto il funzionamento anche in periodo notturno quindi con durata delle emissioni pari a 24 h/g;
6. inserimento delle nuove emissioni N. 8 e 9 derivanti dal convogliamento dell'aria calda prodotta dai compressori ubicati sotto ad una tettoia.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2021/55364 del 09/04/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2021/105802 del 06/07/2021 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate con correzione dei refusi:

“E1 ed E5 – Saldatura

*Su E1 convergono i fumi di 8 postazioni di saldatura nonché le emissioni di COV derivanti dall'uso di un prodotto spray che impedisce che i lapilli di saldatura si attacchino alla lamiera compromettendo il risultato.*

*Tale prodotto contiene Diclorometano (DCM) all'80%: si tratta di un composto organico clorurato con indicazione di pericolo H351 “Sospettato di provocare il cancro” e per il quale al punto 2.3 dell'Allegato III alla parte V del 152/06 è previsto un limite in emissione di 20 mg/Nm<sup>3</sup> per consumi sopra a 100 g/h.*

*La ditta dichiara di consumare 140 kg di prodotto l'anno, di lavorare 250 giorni con una durata dell'emissione di 10 h/g, da cui si calcola una quantità di 0,056 kg/h sull'intero prodotto in bomboletta e  $56 \cdot 0,80 = 44,8$  g/h per il solo diclorometano.*

*In base alla parte I Allegato 3 degli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06, al di sopra di un flusso di massa di 100 g/h per le sostanze classificate come H341 o H351 deve essere applicato un limite di emissione pari a 20 mg/Nmc per la somma di tutti i COV presenti nell'emissione; nel caso specifico, considerando il solo diclorometano il flusso di massa calcolato con i dati forniti dall'azienda (consumo, durata emissione annuale e giornaliera) si attesta a 44,8 g/h quindi inferiore a quanto indicato per legge per l'applicazione del limite di 20 mg/Nmc per la somma di COV classificati come H341 o H351.*

*Considerando però che la durata della fase di applicazione dello spray antiadesivo non può eguagliare la lavorazione di saldatura si propone di valutare la sostituzione, entro un congruo periodo, del prodotto con altro caratterizzato da una minore pericolosità (al di fuori delle frasi di rischio indicate nella parte I all.3 commi 2.1 e 2.3), a tutto vantaggio sia delle condizioni di lavoro che di emissione in ambiente.*

*Per quanto riguarda la saldatura: questa attività è svolta indifferentemente sulle postazioni E1 ed E5, ma solo su quest'ultima si salda inox circa 2 ore al giorno per 120 g.*

*Si utilizza un filo di saldatura tipo RODA che non contiene Cr e contiene Ni al 25%. Se ne usano 100 kg all'anno.*

*La ditta ha presentato i calcoli a partire dal contenuto di Ni nel filo, le ore di lavoro e la % di volatilizzazione del 3%, come suggerito nella richiesta di integrazioni.*

*$Ni = 100 \cdot 0,25 = 25$  kg/a  $25$  kg /240 h = 0,104 kg/h  $104$  g/h  $\cdot 0,03\% = 3,12$  g/h*

*Si ricorda che il calcolo della soglia di rilevanza di cui alla tab A1 dell'All.1 alla parte V del D Lgs.152/06 deve essere eseguito a monte degli impianti di abbattimento.*

*Il valore di 5 g/h è rispettato e la concentrazione in emissione di 1 mg/Nm<sup>3</sup> pure:*

$$3,12 \text{ g/h} / 5.500 \text{ Nm}^3/\text{h} = 5,67 \cdot 10^{-4} \text{ g/Nm}^3$$

*L'impianto di abbattimento su E5 è un filtro a cartucce con superficie filtrante di 126 mq.*

*La velocità di filtrazione, considerando la piena portata di 5.500 m<sup>3</sup>/h, è :  $5.500 / 126 \cdot 3.600 = 0,012$  m/s.*

*L'impianto risponde quindi ai requisiti previsti nell'Allegato 3 dei CRIAER.*

	E1	E5
Portata Nmc/h	12.000	5.500
Altezza	8 m	8 m
Durata	10 h	24 h
Frequenza	continua	continua
Diametro (mm)	400	400
Impianto di abbattimento	/	Filtro a cartucce
Inquinanti		
Polveri	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	5 mg/Nmc	5 mg/Nmc
COV		50 mg/Nmc

### E2-E3-E6-E7 - taglio INOX -

Relativamente al taglio laser che si effettua sulle postazioni che originano le emissioni E2, E3 ed E7 vengono forniti alcuni dati per poter risalire alla massa di acciaio, e conseguentemente di Cr e Ni, che viene portata ad alta temperatura.

Tali dati consistono nella:

- densità dell'acciaio 8 g/cm<sup>3</sup>
- spessore acciaio 3 mm
- larghezza del taglio 0,2 mm
- velocità di taglio 20 m/min

Il volume di acciaio tagliato al minuto è:  $0,0002 * 0,003 * 20 \text{ m/min} = 12 * 10^{-6} \text{ m}^3/\text{min}$  dalla densità calcoliamo la massa tagliata al minuto:

$$12 \text{ cm}^3 * 8 \text{ g/cm}^3 \text{ quindi } 96 \text{ g/min}$$

Come sempre valutando il 3% di passaggio in fase gas e le percentuali relative dei metalli nel materiale AISI 304 (dalla SDS relativa al materiale INOX AISI 304 si osserva che il contenuto di Cr va dal 17,5 al 19,5%, mentre il Ni è in percentuale dal 8 al 10,5%), quindi in sostanza considerando lo scenario più conservativo:

$$\text{Cr} : 96 \text{ g/min} * 0,03 * 0,195 * 60 \text{ min} = 34 \text{ g/h}$$

$$\text{Ni} : 96 \text{ g/min} * 0,03 * 0,105 * 60 \text{ min} = 18 \text{ g/h}$$

Il raggiungimento delle soglie di rilevanza (5 g/h) di cui alla tab A1 dell'All.1 alla parte V del D. Lgs.152/06 è ampiamente superato; per E6 la lavorazione è leggermente diversa ma ugualmente si superano le soglie di rilevanza.

I dati caratteristici di questo taglio sono:

- densità dell'acciaio 8 g/cm<sup>3</sup>
  - spessore acciaio 2 mm
  - larghezza del taglio 0,2 mm
  - velocità di taglio 5 m/min
- $$0,0002 * 0,002 * 5 \text{ m/min} = 2 * 10^{-6} \text{ m}^3/\text{min}$$

Da cui ricaviamo la massa di acciaio tagliata

$$2 \text{ cm}^3 * 8 \text{ g/cm}^3 \text{ quindi } 16 \text{ g/min}$$

e il quantitativo di metalli emesso dall'attività

$$\text{Cr} : 16 \text{ g/min} * 0,03 * 0,195 * 60 \text{ min} = 9,4 \text{ g/h}$$

$$\text{Ni} : 16 \text{ g/min} * 0,03 * 0,105 * 60 \text{ min} = 5,0 \text{ g/h}$$

Come previsto al punto 4.13.16 dei criteri regionali ex CRIAER i gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare. Gli impianti di abbattimento per E2 ed E3, due tagli laser già autorizzati

di cui si chiede l'aumento per le ore di esercizio da 16 a 24 h/g, sono filtri a cartucce su cui si realizza una velocità di filtrazione in linea con quanto previsto all'All.3 del CRIAER (0,01 m/s).

Su E6 la ditta ha un impianto di abbattimento a pannelli con velocità di filtrazione (0,01 m/s) conforme alle velocità di filtrazione con quanto richiesto dalla normativa.

Ulteriori verifiche a garanzia del risultato verranno effettuate in fase di messa a regime.

Su E7 c'è un filtro a cartucce con superficie 126 mq e portata pari a 4.000 Nm<sup>3</sup>/h, pertanto la velocità di filtrazione è 0,008 m/s.

Si riportano le caratteristiche e i limiti per le emissioni nuove o oggetto di modifica:

	E2	E3	E6	E7
Portata Nmc/h	3.000	3.000	600	4.000
Altezza	8 m	8 m	8 m	8 m
Durata	24 h	24 h	24 h	24 h
Frequenza	continua	continua	continua	continua
Diametro (mm)	400	400	400	400
Impianto di abbattimento	filtro a cartucce	filtro a cartucce	filtro a pannelli	filtro a cartucce
Inquinanti				
Polveri	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc	5 mg/Nmc	5 mg/Nmc	5 mg/Nmc
Azoto	20 mg/Nmc	20 mg/Nmc	20 mg/Nmc	20 mg/Nmc
Cromo + Nichel	1 mg/Nmc	1 mg/Nmc	1 mg/Nmc	1 mg/Nmc

Considerata l'introduzione di nuovi punti emissivi e le modifiche apportate agli impianti esistenti, intendendo per modifiche sia l'uso di nuove materie prime che le nuove canalizzazioni sui banchi di lavoro previste in E5, si prescrive:

- di mettere a regime le nuove emissioni E6 ed E7;
- di mettere a regime l'emissione E1 ed E5, in relazione agli aumenti di portata, alla nuova configurazione dei banchi di saldatura (E5) e all'uso di un prodotto altamente volatile e di rilevante tossicità (E1);
- di tenere un registro delle manutenzioni sui filtri a cartucce (aria compressa in controcorrente) in relazione alla richiesta di aumentare l'uso degli impianti da 16 a 24 ore al giorno;
- di effettuare i monitoraggi periodici (annuali) e rispettare i limiti alle emissioni".

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con riferimento alle valutazioni e proposte contenute nella relazione tecnica PG/2021/105802 del 06/07/2021 del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha espresso le seguenti considerazioni:

- nello stabilimento sono presenti anche le EMISSIONI N. 8 e 9 "Estrazione aria calda compressori" derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;
- in merito alle emissioni N. 2 e 3, tenuto conto che sono emissioni esistenti per le quali vengono stabiliti nuovi valori limite per gli inquinanti Cr VI e Ni, ha ritenuto opportuno prevedere che la Ditta effettui un monitoraggio entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, al fine di verificare il rispetto dei nuovi valori limite.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con riferimento all'utilizzo dello spray "antiadesivo", contenente Diclorometano all'80% e con indicazione di pericolo H351 "Sospettato di provocare il cancro", ha altresì ritenuto necessario l'inserimento al punto D. "Emissioni in atmosfera soggette

alla presente autorizzazione” della seguente prescrizione:

- Lo spray antiadesivo per saldatura “BBSW”, contenente Diclorometano all’80%, al quale è stata assegnata l’indicazione di pericolo H351 “Sospettato di provocare il cancro”, deve essere sostituito quanto prima con sostanze o miscele meno nocive (a cui non siano associate le indicazioni di pericolo di cui punti 2.1 e 2.3 della Parte I dell’Allegato 3 alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e s.m.i). A tal fine la Ditta dovrà verificare entro un anno, dal rilascio del presente aggiornamento di AUA, la possibilità di sostituire tale prodotto ovvero comunicare l’impossibilità di reperire sul mercato prodotti sostitutivi meno nocivi di quello utilizzato. Gli esiti di tale verifica dovranno essere comunicati entro la medesima scadenza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e ripetuti con la stessa periodicità qualora non siano disponibili i suddetti prodotti sostitutivi. Prima di procedere alla sostituzione, la Ditta dovrà darne comunicazione come modifica non sostanziale allegando la documentazione necessaria alla relativa valutazione (schede di sicurezza del nuovo prodotto, ecc.), nel rispetto della procedura di cui all’art. 6 del D.P.R. 59/13.

Il Comune di Forlimpopoli, coinvolto all’interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall’art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle successive valutazioni del responsabile dell’endo-procedimento, consente di aggiornare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

1. La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 07/04/2016 P.G.N. 5445, successivamente aggiornata in data 22/12/2017 P.G.N. 20563 e in data 24/01/2019 P.G.N. 1580, e dalla documentazione allegata all’istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Forlimpopoli in data 08/03/2021 P.G.N. 4808, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

- Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:  
**EMISSIONE E4 caldaia riscaldamento** (322 kW, a metano)  
relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I del citato Decreto.
- Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:  
**EMISSIONI N. 8 e 9 – ESTRAZIONE ARIA CALDA COMPRESSORI**  
derivanti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

## **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione lamiera sono **autorizzate**, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

**EMISSIONE N. 1 – SALDATURA E PUNTATURA (manuale e automatica)**

(n. 8 bracci di saldatura acciaio al carbonio di cui n. 2 bracci orientabili, uno verso giostra di saldatura e uno verso puntatrice)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

**EMISSIONE N. 2 – TAGLIO LASER (sia acciaio al carbonio che inox)****EMISSIONE N. 3 – TAGLIO LASER (sia acciaio al carbonio che inox)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

**EMISSIONE N. 5 – SALDATURA-MANUALE ED AUTOMATICA (n. 2 punti di saldatura inox + n. 1 robot di saldatura)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

**EMISSIONE N. 6 – TAGLIO LASER TUBI (sia acciaio al carbonio che inox)**

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 7 – TAGLIO LASER (sia acciaio al carbonio che inox)**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 6 e 7** e alle **emissioni modificate N. 1 e 5 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aooxfc@cert.arpae.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpae.emr.it)), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 6 e 7** e alle **emissioni modificate N. 1 e 5**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 6 e 7** e alle **emissioni modificate N. 1 e 5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aooxfc@cert.arpae.emr.it](mailto:aooxfc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- Entro 60 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento di AUA, la Ditta dovrà effettuare almeno un

monitoraggio alle emissioni N. 2 e 3, al fine di verificare il rispetto dei nuovi valori limite. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.

8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni N. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti e modificate N. 2, 3 e 5** e sulle **emissioni nuove N. 6 e 7** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 11.
10. Lo spray antiadesivo per saldatura "BBSW", contenente Diclorometano all'80%, al quale è stata assegnata l'indicazione di pericolo H351 "Sospettato di provocare il cancro", deve essere sostituito quanto prima con sostanze o miscele meno nocive (a cui non siano associate le indicazioni di pericolo di cui punti 2.1 e 2.3 della Parte I dell'Allegato 3 alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e smi). A tal fine la Ditta dovrà verificare entro un anno, dal rilascio del presente aggiornamento di AUA, la possibilità di sostituire tale prodotto ovvero comunicare l'impossibilità di reperire sul mercato prodotti sostitutivi meno nocivi di quello utilizzato. Gli esiti di tale verifica dovranno essere comunicati entro la medesima scadenza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e ripetuti con la stessa periodicità qualora non siano disponibili i suddetti prodotti sostitutivi. Prima di procedere alla sostituzione, la Ditta dovrà darne comunicazione come modifica non sostanziale allegando la documentazione necessaria alla relativa valutazione (schede di sicurezza del nuovo prodotto, ecc.), nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/13..
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati **sulle emissioni esistenti e modificate N. 2, 3 e 5** e sulle **emissioni nuove N. 6 e 7**, così come richiesto al precedente punto 9.

## IMPATTO ACUSTICO

### PREMESSA

Richiamato il precedente nulla-osta con prescrizioni di impatto acustico alle immissioni dello stabilimento rilasciato in data 08/03/2016 prot. Com.le 3528;

Viste le successive prese d'atto delle dichiarazioni di rispetto dei valore limite differenziali rilasciata il 28/11/2017 con Prot. Com.le 19016 e in data 17/012/2018 Prot. Com.le 0021974.

Vista la Valutazione di impatto acustico previsionale allegata alla domanda presentata in data 08/03/2021 prot. Com.le 4808, a firma del Dott. Tommaso Chiocchini del 02/03/2021 quale tecnico competente in acustica ambientale, dove sono state valutate le modifiche acustiche all'impianto attraverso una serie di rilevazioni delle emissioni sonore di breve periodo rispetto alcuni recettori sensibili, dalla quale emerge quanto segue:

- *In base a quanto ottenuto dalle misure e dalle stime, le modifiche richieste sembrano portare ad un superamento dei seguenti limiti:*
  - *Limite differenziale notturno al ristorante, alla casa n. 2 e alla casa n. 3*
  - *Limite assoluto notturno nel parco*

*Per risolvere tale problema, l'azienda ha già valutato l'acquisto di barriere fonoassorbenti da posizionare:*

- *intorno agli impianti di abbattimento dei camini E2 e E3*
- *al confine tra l'azienda e il parco di fronte alle emissioni E1, E7, E8 ed E9*

*Tali barriere saranno scelte ed acquistate in base ai valori effettivi che si andranno a misurare una volta che le emissioni E1, E7, E8 ed E9 saranno installate.*

**Vista** la Legge 26/10/1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**Visto** il D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**Visto** il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

**Visto** il DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";

**Visto** il DPR 142/2004 "Decreto infrastrutture stradali";

**Vista** la L.R. 15/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

**Vista** la D.G.R. 673/2004 "Criteri Tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico"

**Vista** la D.G.R. 45/02 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico"

### PRESCRIZIONI

1. preliminarmente all'utilizzo delle nuove emissioni dovranno essere realizzate le opere di contenimento indicate nella Valutazione impatto acustico consistenti nel posizionamento di barriere fonoassorbenti intorno agli impianti di abbattimento dei camini E2 e E3 confine laterale recettore Casa n. 2 nonché tra il confine tra l'azienda e il parco di fronte alle emissioni E1, E7, E8 ed e9;
2. entro tre mesi dall'inizio attività e successivamente all'installazione delle barriere fonoassorbenti dovranno essere effettuate nuovamente le rilevazioni fonometriche; gli esiti di tale rilevazione contenuti in apposita Relazione tecnica dovranno essere inviati all'Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto del limite differenziale notturno in corrispondenza dei recettori sensibili e l'efficacia delle opere di contenimento attuate;

3. qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico e/o modificare quelle già realizzate a protezione dei recettori sensibili, le stesse dovranno essere nuovamente individuate e descritte in apposita Relazione tecnica da trasmettere a codesta amministrazione;

Per un attenta e puntuale valutazione delle rilevazioni fonometriche effettuate post operam verrà richiesto opportuno parere all'Unità energia e rumore di Arpae.

Qualunque variazione dell'attività, ovvero delle sorgenti sonore dichiarate, che possa comportare un incremento delle immissioni acustiche nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatto in conformità alla DGR 673/2004) da presentare preventivamente all'AC, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**